



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della VII e II e IV  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge "Tutela e valorizzazione del paesaggio sonoro nel territorio della Regione Campania". Reg. Gen. n.717**

Ad iniziativa del Consigliere Carlo Iannace

Depositata al protocollo informatico in data 24 settembre 2019 e sostituita il 18 ottobre 2019

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

**IL PRESIDENTE**

*R. Iannace*



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

Prot. n.

del

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott.ssa Rosa D'Amelio

OGGETTO: Trasmissione proposta di legge

**"Istituzione delle zone silenziose e tutela e valorizzazione del paesaggio sonoro nel territorio della Regione Campania"**

Gentile Presidente,


Le trasmetto, in allegato, la Proposta di legge a mia firma concernente l'oggetto, corredata dalla relazione illustrativa e finanziaria.

La presente sostituisce integralmente le precedenti trasmissioni.

Cordiali saluti

Napoli,

Carlo Iannace  
Consigliere Regionale



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

X Legislatura


---

PROPOSTA DI LEGGE

Ad iniziativa del Consigliere

Iannace Carlo

**“Istituzione delle zone silenziose e tutela e valorizzazione del paesaggio sonoro nel territorio della Regione Campania”**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

### **Relazione illustrativa**

L'articolo 117 della Costituzione ha affidato alle Regioni la competenza legislativa in materia di urbanistica. Le competenze relative alla redazione e all'approvazione dei "piani territoriali paesistici" sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15.01.1972, n. 8. Successivamente, in attuazione dell'art. 1 della L. 22.07.1975, n. 382, l'art. 82 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali e periferici per la protezione delle bellezze naturali. È stato affidato alle Regioni il compito di procedere all'individuazione e alla tutela delle bellezze naturali.

Con l'emanazione della Direttiva 2002/49/CE, la Commissione Europea ha preso atto che il rumore è una fonte di inquinamento a cui sono sottoposti i cittadini dell'Unione. La Direttiva affronta la problematica dell'inquinamento acustico, e con una serie di azioni intende sensibilizzare i cittadini dell'Unione su questa tematica. Inoltre, la Direttiva pone le basi per le azioni da porre in essere per la tutela della salute pubblica, per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, stimare lo stato dell'inquinamento acustico del territorio e la relativa esposizione al rumore della popolazione. La Direttiva pone le basi per adottare i piani d'azione per il contenimento del rumore ambientale e la istituzione e tutela delle zone silenziose (aree di quiete), sulla base di criteri comuni ai diversi Stati Membri.

La Direttiva Europea 2002/49/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. Nel Decreto, tra gli obiettivi da conseguire, è prevista la individuazione e la tutela delle "zone silenziose" di agglomerati urbani, in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di zone particolarmente sensibili al rumore.

L'inquinamento acustico rappresenta un problema non trascurabile per la tutela della salute degli individui, infatti il rapporto uomo - ambiente cambia quando cambiano i suoni che l'uomo percepisce.

Le "zone silenziose" (o aree di quiete) sono definite come una porzione di territorio non esposta a rumore (ovvero con limiti sonori limitati). Queste zone non risentono del rumore del traffico, delle attività industriali o delle attività ricreative. Inoltre i paesaggi sonori, adeguatamente protetti, trasmettono piacevoli sensazioni per i fruitori con suoni continuamente mutevoli, caratteristici e riconoscibili; rappresentano le tipicità, la biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi. Nei paesaggi sonori sono presenti anche i suoni e i rumori dell'uomo espressione di lavoro, comunicazione e cultura. Le "zone silenziose" apportano un contributo positivo per la salute pubblica, soprattutto per



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

coloro che vivono nelle aree urbane rumorose e che sono alla ricerca di punti di quiete e tranquillità per il raggiungimento del proprio equilibrio psicofisico.

La legge proposta promuove lo studio del paesaggio sonoro in quanto bene culturale immateriale. Per le "zone silenziose" è istituito un archivio dei "paesaggi sonori" da rendere disponibile su piattaforma digitale. L'archivio ha lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura dei paesaggi sonori, approfondire gli aspetti legati all'educazione all'ascolto, conservare registrazioni audio di suoni e rumori che con il tempo possono essere perduti e consultabile dal pubblico interessato.

### **Relazione tecnico finanziaria**

La proposta di legge si inserisce nel quadro delle competenze regionali in materia di tutela dell'ambiente, controllo dell'inquinamento acustico, e limitazione degli aspetti negativi della propagazione del rumore. La presente legge è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili dalla legislazione vigente.

Carlo Iannace  
Consigliere Regionale della Campania





Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

## **" Istituzione delle zone silenziose e tutela e valorizzazione del paesaggio sonoro nel territorio della Regione Campania"**

### **Art. 1 (Compiti e funzioni)**

1. Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pone l'obiettivo di preservare, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, la memoria della comunità nazionale, del territorio e del paesaggio.
2. La Regione Campania promuove la individuazione e la perimetrazione delle "zone silenziose" al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare il territorio e le specificità del paesaggio.

### **Art. 2 (Contesto normativo)**

1. È definito paesaggio sonoro la totalità dei suoni che circondano l'individuo o l'insieme di tutto ciò che si presenta ai sensi, pertanto un paesaggio sonoro è ciò che viene udito. Il paesaggio sonoro (*soundscape*) è definito nella norma UNI ISO 12913-1:2015 (*Acustica - Paesaggio sonoro*) in termini di "ambiente sonoro come percepito, vissuto e compreso da una o più persone in uno specifico contesto". Il concetto di paesaggio è esteso a tutti gli elementi che lo individuano, non solo all'aspetto visivo.
2. La Commissione Europea ha emanato la Direttiva Europea 2002/49/CE con la consapevolezza che il rumore è una fonte di inquinamento nei Paesi dell'Unione. L'obiettivo è affrontare questa problematica, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con l'intento di valutare lo stato di inquinamento acustico del territorio, l'esposizione al rumore della popolazione e sviluppare dei piani d'azione coordinati per il contenimento del rumore ambientale e la preservazione delle zone silenziose, sulla base di criteri comuni ai diversi Stati membri. Il perseguimento di tali obiettivi presuppone la definizione di descrittori e metodi di valutazione armonizzati.

*em*



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

Art. 3  
(Zone silenziose)

1. La Direttiva Europea 2002/49/CE ed il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) individuano tra gli obiettivi da conseguire la individuazione e la tutela delle "zone silenziose" (aree di quiete) di un agglomerato urbano, in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali, dei luoghi di culto, dei cimiteri e di altri edifici e di zone particolarmente sensibili al rumore. Le "zone silenziose" sono definite come una porzione di territorio non esposta a valori limite sonori. Queste zone così come individuate non risentono del rumore del traffico, delle attività antropiche, delle attività industriali o delle attività ricreative.
2. L'articolo 2 del Decreto legislativo 194/2005 definisce "la zona silenziosa" di un agglomerato, una zona delimitata dalle competenti autorità, che non sia esposta a valori di Lden, o di un altro descrittore acustico appropriato, provenienti da qualsiasi sorgente sonora superiore a un determinato livello, fissato dallo Stato membro.
3. Le "zone silenziose", ovvero le aree di quiete caratterizzate da una buona qualità acustica, costituiscono, all'interno e fuori degli agglomerati, aree "protette" dal punto di vista acustico, sottoposte a tutela e costituenti vincoli territoriali nelle valutazioni di impatto.

Art. 4  
(Compiti della Regione)

1. La Regione Campania promuove lo sviluppo e la diffusione delle "zone silenziose" come stimolo al miglioramento della qualità della vita e tutela dell'ambiente.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta Regionale, di concerto con gli Enti locali e le associazioni riconosciute sul territorio, sono definiti i criteri per la individuazione delle "zone silenziose".
3. Se la zona ricada nell'ambito territoriale di più Regioni, si procede alla stipula di protocolli d'intesa tra le medesime.
4. Con il regolamento previsto al comma 2, la Giunta Regionale, di concerto con gli Enti locali e le associazioni riconosciute sul territorio, definisce i limiti sonori nelle "zone silenziose" che non possono essere superati.
5. La Regione Campania promuove lo studio del paesaggio sonoro in quanto bene culturale immateriale e istituisce un archivio dei "paesaggi sonori" da rendere disponibile su piattaforma digitale. L'archivio ha lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura dei paesaggi sonori, approfondire gli aspetti legati all'educazione all'ascolto,

*cu*



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

conservare registrazioni audio di suoni e rumori che con il tempo possono essere perduti e consultabile dal pubblico interessato.

6. La Regione Campania persegue l'obiettivo della riduzione del numero di persone esposte agli effetti nocivi del rumore ambientale, anche con l'adozione di misure volte alla riduzione del rumore provocato da sorgenti specifiche, in particolare le attrezzature utilizzate all'aperto, i mezzi e le infrastrutture di trasporto e la protezione delle "zone silenziose".

**Art. 5**  
**(Compiti dei Comuni)**

1. I Comuni possono individuare le "zone silenziose" con proprio atto, perimetrando aree del proprio territorio in cui si ritiene che debba essere preservata la quiete ed il silenzio.
2. Presso la Regione Campania è istituito l'elenco dei Comuni che adottano le "zone silenziose", con l'obiettivo di valorizzare e divulgare la scelta operata, promuovere ed accrescere la competitività e lo sviluppo dei territori che perseguono tali obiettivi.
3. Per ciascuna delle "zone silenziose", i Comuni possono individuare una impronta sonora definita come un "suono comunitario" che possieda caratteristiche di unicità e tipicità, ovvero qualità tali da assumere valore e considerazioni particolari. Se adottata, l'impronta sonora, questa deve essere protetta, tutelata e valorizzata per conferire un carattere di unicità, di tipicità e di identità della Comunità, e nel contempo ne costituisce patrimonio culturale.
4. I Comuni possono approvare piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
5. I Comuni possono promuovere giornate di sensibilizzazione sulle tematiche del rumore e dell'inquinamento acustico coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado presenti nel proprio territorio, le ASL, l'ARPAC, le Università e le associazioni.
6. I Comuni possono individuare nelle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico le aree di qualità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 447/1995, in cui i limiti di esposizione al rumore siano inferiori a quelli individuati dalla normativa nazionale.

*Cat*





*Consiglio Regionale della Campania*  
*Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"*

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri per la finanza pubblica, all'applicazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dalla legislazione vigente.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il consigliere

Dr. Carlo Iannace